

TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice, dott.ssa Rosa Paduano, vista la proposta depositata da XXXXXXXX in data 06.02.2020; visto il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12; vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 09.06.2020; considerato che:

- 1) l'istante XXXXXXXXXXXX ha depositato in data 06.02.2020 la proposta di piano del consumatore;
- 2) con provvedimento del giorno 20.02.2020, questo giudice, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 ha fissato ex art. 12 bis comma 1 l'udienza del 21.04.2020, successivamente rinviata all'udienza del 09.06.2020 ore 12.00 tramite l'applicativo microsoft teams tenuto conto delle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 3) all'udienza del 09.06.2020 nessun creditore si è costituito in giudizio e l'istante, tramite l'OCC ha documentato l'avvenuto adempimento dell'onere delle comunicazioni di rito ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e del decreto;

rilevato che l'istante ha dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis; rilevato, inoltre, che l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente ivi compresi gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; certificazione Unica riferita ai redditi per gli anni (2016/2019); certificati di residenza e di stato di famiglia, buste paga, dichiarazioni dei redditi, documentazione concernente il contratto di mutuo ipotecario stipulato con la Banca XXXXXXXX. e atti della procedura esecutiva immobiliare n. 298/2012 e successivi; elenco



delle spese correnti necessarie al sostentamento) e che, in particolare, la debitoria risulta così composta (alla data del 06.02.2020) per un totale complessivo di euro pari a € 227.011,82:

- XXXXXXXXXX (al netto delle somme pagate al dicembre dell'anno 2019 dal datore di lavoro di parte ricorrente XXXXXXXXXX. a seguito di notifica di ordinanza di assegnazione delle somme del quinto dello stipendio): euro 218.495,54;
- Agenzia delle Entrate Riscossione: euro 3.990,21;
- **Avv Monica Mandico**: XXXXXXXXXX
- Dott. XXXXXXXXXX, in qualità di OCC: euro XXXXXXXXXX rilevato che il patrimonio del debitore è costituito dal suo reddito di lavoro dipendente di circa euro 1.500,00 nonché dai seguenti ulteriori beni : 1)due autovetture, di cui una Fiat XXXXXXXXXX immatricolata in data 22.07.2010 in stato di malfunzionamento e per la quale è stata tentata, senza esito la vendita e autovettura Toyota targata XXXXXXXXXX immatricolata il 30.05.2007 e attualmente impiegata dal ricorrente per recarsi sul luogo di lavoro; 2) polizza Vita del valore di riscatto presumibile di euro 2.700,00; 3) trattamento di fine rapporto per euro 2.703,08; considerato che in merito alle cause dell'indebitamento l'OCC ha attestato quanto segue: *“le cause che hanno portato all'indebitamento del sig. XXXXXXXXXX sono riconducibili principalmente alla fine del suo matrimonio...contratto il 19.09.1988 in regime di comunione dei beni... tutto ha inizio con l'acquisto dell'immobile sito in San Nicola La Strada ed adibito ad abitazione principale dell'allora nucleo familiare.... composto....oltre che dal coniuge dai loro tre figli. Nel 2007, i coniugi, pertanto, stipulano ...un mutuo ipotecario di 250.000,00 euro della durata di 39 anni con iscrizione di ipoteca di primo grado sull'immobile.... All'epoca dei fatti, entrambi i coniugi erano titolari di redditi di lavoro dipendente...sempre nel 2007 i coniugi ottengono un finanziamento XXXXXXXXXX...restituito per intero. Il 10.11.2008 i due coniugi si separano legalmente...nel mentre, a causa del peggioramento delle condizioni economiche del sig. XXXXXX dovute anche alla cassa integrazione in cui dal 2010 veniva posto, il 06.08.2014 con scrittura privata i due ex coniugi ...soprattutto con riferimento alle proprietà immobiliari di comune proprietà (stabilivano ndr):l'accordo che l'immobile di proprietà al 50 % ...sito in Giugliano in Campania venga venduto o locato e che il corrispettivo sia attribuito ad entrambi in uguale misura; la rinuncia da parte della sig.ra XXXX (ex coniuge del ricorrente ndr) alla restituzione delle rate, che dichiara di aver onorato personalmente, del mutuo ipotecario stipulato con Banca XXXXXX e l'impegno al pagamento delle restanti rate, con assunzione di qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento delle stesse, in cambio della rinuncia da parte del del 50% della proprietà dell'immobile.... Evidentemente*



quanto asserito nella scrittura privata dalla sig. Onia circa il pagamento delle rate del mutuo ipotecario...non corrisponde al vero. Infatti, a seguito di precetto e di successivo atto di pignoramento immobiliare del 17.04.2012, scaturito dal mancato pagamento delle rate di rimborso per euro 33.197,72, XXXXXXXX incardinava... la procedura esecutiva immobiliare R.G.

XXXXXXX conclusasi con la vendita dell'immobile e l'incasso da parte della Banca, in sede di riparto delle somme ricavate di euro 94.000,00. In data 19.12.2017 viene notificato al sig. XXXXXXXX un secondo atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento di euro 198.029,54...seguito da pignoramento presso terzi notificato al datore di lavoro....con assegnazione a partire da luglio 2019 di in quinto della retribuzione spettante al debitore, pari ad euro 289,00 in favore del creditore XXXXXXXX fino alla concorrenza della somma di 220.229,65 euro”; ritenuto, pertanto, sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni; ritenuto che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che l'istante abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento o abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Al riguardo viene in rilievo l'art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012 che impone di valutare se il consumatore abbia contratto debiti facendo affidamento sulla propria capacità di estinguerli in base ad una valutazione di buon senso. Orbene , come emerge dagli atti di causa e rilevato dall'OCC, il ricorrente ha assunto la debitoria principale che su di lui grava in epoca nella quale il debitore contava, unitamente all'allora coniuge, di solidità reddituale, mentre, nel momento in cui la sua situazione personale economica si è palesata insufficiente, soprattutto a seguito della separazione dal coniuge, ha provveduto nell'anno 2014 a stipulare una scrittura privata con l'ex coniuge, rinunciando alla quota in comproprietà dell'immobile poi soggetto a procedura esecutiva immobiliare, previa assunzione da parte dell'ex coniuge degli impegni economici concernenti il bene medesimo e ha provveduto a vendere l'altro immobile in comproprietà, provvedendo con i proventi della vendita, per la sua quota parte, a ripianare debiti antecedenti (anni 2008/2010) nei confronti dell'ex coniuge a titolo di arretrati del mantenimento e di spese straordinarie sostenute per i minori nonché a restituire i prestiti ricevuti prima dell'incasso della quota di vendita (fratello e datore di lavoro)e ad integrare la propria quota di reddito per le esigenze di vita, attesa l'insufficienza della retribuzione mensile, anche a causa della cassa integrazione cui è stato sottoposto per lunghi periodi a partire dall'anno 2010 al 2016.



Ciò consente di poter evidenziare che il Sig. XXXXXXXX non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: infatti la principale causa che ha determinato la situazione di sovraindebitamento da parte del sig. XXXXXXXX è da attribuire all'inadempimento da parte dell'ex coniuge degli impegni assunto con la citata scrittura provata del 06.08.2014, il quale ha generato per il Sig. XXXXXXXX una totale crisi finanziaria; ritenuto, in definitiva che le circostanze e gli elementi su riferiti inducono il giudicante ad affermare la sussistenza del requisito della meritevolezza richiesto dalla l. 3/2012, in quanto non è ravvisabile in capo al debitore quell'indebitamento colpevole che la norma ha inteso stigmatizzare in senso ostativo all'omologazione del piano; ritenuto, peraltro, con riguardo alla vendita dell'immobile sito in Giugliano, in proprietà degli ex coniugi, avvenuta in data 26.01.2015, che questo giudice non ritiene ricorrano gli estremi dell'atto in frode ai creditori.

Invero come è noto, per atti in frode ai creditori devono intendersi, tutti ma non solo, i comportamenti successivamente specificati all'art. 14 l. 3/2012 per l'accordo del debitore e all'art. 14-bis l. 3/2012 per il piano del consumatore (ovvero aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti).

Ai fini della corretta interpretazione dell'atto "in frode ai creditori" ex l. 3/2012, occorre rilevare come il concetto di frode, già sul piano meramente letterale evoca una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L'atto in frode, in altri termini, non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto *quid pluris* del carattere "fraudolento", come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale (in tal senso - seppur con riferimento ai requisiti d'accesso alla procedura concordataria - Cass. n. 13817/2011; Cass. n. 23387/2013).

Differentemente dalla nozione di atto pregiudizievole rilevante ex art. 2901 c.c., nell'ambito delle procedure di liquidazione del patrimonio, il legislatore richiede che l'atto sia (non meramente pregiudizievole, ma) "in frode" ai creditori, poiché tale requisito si attegga in maniera diversa, avendo la finalità non già della tutela del credito -per cui i singoli creditori potrebbero sempre ricorrere alle azioni a ciò predisposte, tra cui la citata revocatoria -, ma di rappresentare una condizione di "meritevolezza" del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale o concordataria predisposta dalla legge a sua tutela.



Nell'ottica dei creditori concorrenti, infatti, a nulla rileva che vi siano stati atti che hanno diminuito semplicemente la garanzia patrimoniale del debitore, se la procedura stessa consente, in ogni caso, un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese; ne consegue che l'atto in frode, ex art. 14 quinquies, l. 3/2012, va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, ma caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe "meritevole" della concessione di un "beneficio", quale quello dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo. (cfr. Tribunale di Benevento, 23.04.2019).

Peraltro, secondo condivisibile giurisprudenza, il requisito relativo all'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni ex artt. 12 bis e 14 quinquies comma 1 l. 3/2012 si applica con riferimento alla data di compimento dell'atto e non al perdurare dei suoi effetti: invero non può essere avallata un'interpretazione che fa decorrere il quinquennio non già dalla data di compimento dell'atto, ma dal momento in cui i suoi effetti negativi per i creditori siano venuti meno.

Orbene, alla luce dei principi espressi, posta la nozione di atti in frode esposta e la circostanza che il requisito relativo all'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni si applica con riferimento alla data di compimento dell'atto e non al perdurare dei suoi effetti nel caso di specie l'atto da ritenersi frodatario, risulta compiuto nei 5 anni anteriori all'accesso alla procedura.

In ogni caso, questo giudice ritiene che tale atto non sia in frode nel senso specificato, in quanto, se è vero che l'atto in frode rilevante non è l'atto meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, ma quello caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe "meritevole" della concessione di un "beneficio, nel caso di specie, l'atto in questione non si ritiene manifesti questo coefficiente soggettivo, tenuto conto degli "accordi" assunti con l'ex coniuge nell'agosto dell'anno 2014 (rimasti inadempiti) nonché della destinazione delle somme dalla medesima vendita ricavata come analiticamente indicata dall'OCC (cfr. rel. OCC pag. 11); rilevato che l'istante mette a disposizione dei creditori euro 200,00 circa della propria retribuzione, con previsione del minimo vitale necessario per le proprie esigenze di un importo

1.286,00 (comprensiva delle spese per il canone di locazione e l'assegno per il mantenimento dei figli);

considerato che la proposta prevede il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari (oltre ai crediti prededucibili preventivamente quantificati), con soddisfazione nelle percentuali indicate e, in particolare:



- a) il pagamento integrale delle spese di procedura;
- b) il pagamento parziale dei debiti in 6 anni, ovvero 72 mesi nelle percentuali indicate; rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile; ritenuto quanto alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria che l'OCC l'ha positivamente valutata, nei seguenti termini *“innanzitutto si ribadisce l'assenza di beni immobili di proprietà del sig. XXXXXXXX da liquidare, mentre con riferimento ai beni mobili, si fa presente che l'autovettura a marca Toyota viene utilizzata dal debitore quotidianamente per recarsi sul luogo di lavoro, mentre l'altra a marca Fiat, già messa in vendita, dato l'esiguo valore commerciale e le spese da sostenere per ripristinare il funzionamento, probabilmente non risulta appetibile agli occhi dei potenziali acquirenti. Gli unici beni da liquidare sono i redditi di lavoro dipendente percepiti dal debitore, detratte le spese necessarie per il proprio sostentamento e per il mantenimento dei figli, oltre che il valore di riscatto della polizza vita.. pertanto, considerato che i beni di cui sopra sono stati già posti a disposizione della procedura... e che la liquidazione presenterebbe una durata , inferiore, pari a 4 anni, rispetto alla durata quinquennale del piano del consumatore, la scrivente riconosce la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

ritenuto, in definitiva, che la proposta formulata – accompagnata dalla relazione depositata dal professionista che include gli elementi richiesti dall'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 e le cui conclusioni appaiono condivisibili e scevre da vizi logici - appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita; considerato, infine, che non sono state proposte opposizioni

letto l'art. 12 bis comma 3 l. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da **XXXXXXXXXXXXXXXX**

DISPONE

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato ivi incluso il pagamento dell'OCC e del legale della procedura, come concordati;



- che la dott.ssa XXXXXXXX vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo a tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/12; - che il piano sia pubblicato sul sito procedure.it per 30 gg..

Si comunichi.

Nola, 22.06.2020



Il Giudice
Dott.ssa Rosa Paduano

MANDICO & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

NAPOLI | ROMA | MILANO

